

Convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di San Mauro Castelverde del dipendente Giuseppe Laplena del Comune di Cefalù ai sensi dell'art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018 n. 145

L'anno duemilaventitre il giorno 09 del mese di agosto con la presente scrittura privata

TRA

il Comune di Cefalù, di seguito "ente di provenienza", rappresentato dal Sindaco Daniele Salvatore Tumminello

E

il Comune di San Mauro Castelverde, di seguito "ente utilizzatore", rappresentato dal Sindaco Giuseppe Minutilla

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che *<<Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004>>*

- il Comune di San Mauro Castelverde ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare la prestazione lavorativa di Giuseppe Laplena, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cefalù, con il profilo professionale di Istruttore tecnico, area degli Istruttori per un tempo di lavoro pari a 13 ore settimanali entro l'ordinario orario di lavoro, mediante l'istituto del cd. "scavalco condiviso" per un periodo di due mesi;

- il dipendente ha manifestato il suo consenso ai sensi dell'art 14 CCNL Funzioni locali del 22.01.2004;

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di autorizzazione all'utilizzo temporaneo del dipendente del Comune di Cefalù Giuseppe Laplena e di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- per il Comune di Cefalù la deliberazione di G.M. n. 132 del 03/08/2023, esecutiva;
- per il Comune di San Mauro Castelverde, la deliberazione di G.M. n. 62 del 31.07.2023 esecutiva.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1- Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea e parziale di Giuseppe Laplena, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cefalù, con il profilo professionale di Istruttore tecnico, area degli Istruttori.

ART. 2- Decorrenza, durata della convenzione e articolazione oraria

Il presente accordo ha durata di mesi 2 (due) decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione della presente per complessive 13 ore settimanali presso l'ente utilizzatore, articolate nel seguente modo:

- n. 6,30 ore nella giornata del giovedì;
- n. 6,30 ore nella giornata del venerdì.

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- n. 23 ore settimanali presso il Comune di Cefalù
- n. 13 ore settimanali presso il Comune di San Mauro Castelverde.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore saranno accertate mediante il proprio sistema di rilevazione delle presenze in servizio, ai fini della liquidazione dei relativi compensi.

Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, a fini giuridici, al servizio reso presso l'amministrazione di appartenenza.

ART. 3- Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del rapporto di lavoro subordinato presso l'ente di provenienza. Quest'ultimo autorizza l'ente utilizzatore a fruire della prestazione lavorativa del dipendente per n. 13 ore settimanali all'interno dell'ordinario orario di lavoro, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il primo.

ART. 4- Luogo di lavoro

Le prestazioni lavorative riferite all'ente utilizzatore devono essere rese dal dipendente presso la sede del Comune di San Mauro Castelverde.

ART. 5- Proroga e cause di scioglimento

La convenzione potrà essere prorogata dietro formale richiesta di uno dei due Enti ed esplicita accettazione dell'altro, previo consenso dell'interessato e potrà essere risolta, in qualunque momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, previa deliberazione di entrambi gli Enti, a partire dal giorno dagli stessi concordato;
- b) recesso unilaterale di una delle due parti, con preavviso di almeno 15 giorni dalla formale comunicazione della deliberazione di recesso divenuta esecutiva;

L'accordo potrà, inoltre, essere sciolto su richiesta del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra Amministrazione, dandone comunicazione ad entrambe le Amministrazioni. In tal caso, lo scioglimento decorre dal 15° giorno successivo alla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso, il dipendente presterà la propria attività esclusivamente presso il Comune di Cefalù.

ART. 6- Trattamento economico, riparto della spesa

Il dipendente conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento presso l'Ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

Il Comune di Cefalù provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente.

Il Comune di San Mauro Castelverde rimborserà all'Ente di provenienza gli oneri stipendiali in godimento relativi alla retribuzione per le n. 13 ore di lavoro settimanale prestate in suo favore, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del

lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13[^] mensilità.

Per le finalità di cui al precedente comma, il Comune di San Mauro Castelverde assume l'obbligo di versare al Comune di Cefalù, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, il pagamento delle competenze spettanti, comprensivi degli oneri riflessi, per l'utilizzo del dipendente.

ART. 7- Gestione del rapporto di lavoro

Gli atti di gestione concernenti il rapporto di lavoro sono adottati da Comune di Cefalù, titolare del rapporto economico e giuridico.

Per quanto attiene all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare, l'ente di provenienza potrà acquisire, ove necessario, i relativi elementi di valutazione da parte dell'ente utilizzatore.

Ferie, aspettative e permessi verranno autorizzati dal Comune di Cefalù e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti.

ART. 8- Clausole finali e di rinvio

Per quanto non stabilito dal presente accordo, si fa rinvio alle norme di legge, regolamentari contrattuali vigenti.

Letto confermato e sottoscritto

Cefalù, 09/08/2023

Per il Comune di Cefalù

IL SINDACO

DANIELE
SALVATORE
TUMMINELLO
09.08.2023
10:06:35
GMT+00:00



Per il Comune di San Mauro Castelverde

IL SINDACO

GIUSEPPE
MINUTILLA
09.08
.2023
09:54:33
UTC



per ricevuta 09/08/23